



COMUNE DI ALIA

(Città metropolitana di Palermo)

Via Regina Elena n.1 – 90021 – Alia (PA) – Telefono: 091-8210911
protocolloalia.it

SETT. 2 - AFFARI FINANZIARI

ORIGINALE

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 760 DEL 03-08-2026

OGGETTO: ADEGUAMENTO DELLE PREVISIONI RIGUARDANTI LE PARTITE DI GIRO (ART. 175, COMMA 5-QUATER, LETT. E), D.LGS. N. 267/2000).

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2

PREMESSO che con decorrenza 1 gennaio 2015 entrava in vigore la nuova contabilità armonizzata di cui al D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, come integrato e modificato dal D.lgs. 10 agosto 2014, n.126;

DATO ATTO che:

-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 55 del 29 dicembre 2025 modificata con atto C.C. n. 60 del 29 dicembre 2025, è stato approvato il Documento unico di programmazione semplificato (DUPS) 2026-2028;

-che con deliberazione del Consiglio comunale n. 60 del 29 dicembre 2025, è stato approvato il Bilancio di previsione 2026-2028;

-che con deliberazione del 30 aprile 2026, n. 10, il Consiglio Comunale ha approvato il Rendiconto di gestione per l'esercizio finanziario 2025;

-che con deliberazione della Giunta municipale n.5 del 14 gennaio 2026 e s.m.i., è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2026-2028 con attribuzione dotazioni finanziarie ai responsabili dei settori;

DATO ATTO che l'art.175 del vigente TUEL testualmente recita:

-al comma 1 "Il bilancio di previsione finanziario può subire variazioni nel corso dell'esercizio di competenza e di cassa sia nella parte prima, relativa alle entrate, che nella parte seconda, relativa alle spese, per ciascuno degli esercizi considerati nel documento";

-al comma 2 "Le variazioni al bilancio sono di competenza dell'Organo consiliare salvo quelle previste dai commi 5-bis e 5-quater";

-al comma 3 "Le variazioni al bilancio possono essere deliberate non oltre il 30 novembre di ciascun anno, fatte salve le seguenti variazioni, che possono essere deliberate sino al 31 dicembre di ciascun anno ...omissis...";

VISTO l'art. 175, comma 5 quater, lettera a), del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina le variazioni compensative di spesa del medesimo macro aggregato, assegnandone la competenza, nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti di contabilità, ai responsabili della spesa;

VISTO, altresì:

- l'art. 175 del D.lgs. n. 267/2000 comma 5-quater, lett. e), il quale prevede la possibilità di effettuare "le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto di terzi" con determinazione del responsabile della spesa

o, in assenza di disciplina, al responsabile finanziario;

DATO ATTO che l'art. 168 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dispone che:

1. Le entrate e le spese relative ai servizi per conto di terzi e le partite di giro, che costituiscono al tempo stesso un debito ed un credito per l'ente, comprendono le transazioni poste in essere per conto di altri soggetti, in assenza di qualsiasi discrezionalità come individuate dal principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2. Le partite di giro riguardano le operazioni effettuate come sostituto di imposta, per la gestione dei fondi economici e le altre operazioni previste nel principio applicato della contabilità finanziaria di cui all'allegato n. 4/2 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

2-bis. Le previsioni e gli accertamenti d'entrata riguardanti i servizi per conto di terzi e le partite di giro conservano l'equivalenza con le corrispondenti previsioni e impegni di spesa, e viceversa. A tal fine, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo ad entrate e spese riguardanti tali operazioni sono registrate e imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata, in deroga al principio contabile generale n. 16.

2-ter. Non comportando discrezionalità e autonomia decisionale, gli stanziamenti riguardanti le operazioni per conto di terzi e le partite di giro non hanno natura autorizzatoria”;

ACCERTATA la propria competenza ai sensi dell'art. 175 comma 5-quater, lett. e) a disporre la variazione in oggetto stante l'assenza di specifica disciplina nel regolamento di contabilità;

VISTO il prospetto riportato in allegato, nel quale sono evidenziate le variazioni apportate alle partite di giro e alle operazioni per conto terzi;

VISTO l'art. 239, comma 1, lett. b) punto 2 del D.lgs. n. 267/2000, il quale stabilisce l'obbligatorietà dei pareri da parte dell'organo di revisione nella proposta di bilancio di previsione, verifica degli equilibri e variazioni di bilancio escluse quelle attribuite alla competenza della giunta, del responsabile finanziario e dei dirigenti, a meno che il parere dei revisori sia espressamente previsto dalle norme o dai principi contabili, fermo restando la necessità dell'organo di revisione di verificare, in sede di esame del rendiconto della gestione, dandone conto nella propria relazione, l'esistenza dei presupposti che hanno dato luogo alle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio, comprese quelle approvate nel corso dell'esercizio provvisorio;

RILEVATO che il presente atto non è necessario l'acquisizione del parere del Revisore dei conti, ai sensi del comma 1 art. 239 del TUEL;

DATO ATTO:

-che è stata pubblicata la legge 4 luglio 2024, n. 95 di conversione in legge con modificazioni del DL 7 maggio 2024, n. 60 “Coesione”, che contiene l'attesa semplificazione dei vincoli di cassa per gli enti locali;

-che la suddetta recentissima modifica è in vigore dal 5 luglio 2024 ed è contenuta nell'articolo 6 del D.L. 60/2024, al quale è aggiunto il comma 6-octies

-che va a modificare espressamente alcuni articoli del D.lgs. 267/2000, in particolare: l'articolo 180, comma 3, lettera d), in cui sono soppresses le parole: «da legge»; l'articolo 185, comma 2, lettera i) in cui sono soppresses le parole: «stabiliti per legge o»; l'art. 187, comma 3-ter, a cui è aggiunto, in fine, il periodo «Il regime vincolistico di competenza si estende alla cassa solo relativamente alle entrate di cui alle lettere b) e c).»;

-che la suddetta modifica ha introdotto significative modifiche al Testo unico degli enti locali, dirette a semplificare la gestione della liquidità allo scopo di favorire la regolarizzazione dei tempi di pagamento dei debiti commerciali e pertanto si riducono le entrate soggette a vincolo di cassa;

-che in particolare la lettera a) del comma 6-octies dell'art. 6 del DL 60/2024 interviene sulle disposizioni di cui all'articolo 180, comma 3, lettera d) del TUEL, disponendo la soppressione della previsione per la quale l'ordinativo d'incasso nella fase di riscossione debba contenere l'indicazione degli eventuali vincoli di destinazione delle entrate se derivanti da legge;

-che l'obbligo, invece, rimane con riferimento alle sole entrate derivanti da trasferimenti, mutui/prestiti;

RICHIAMATO

il punto 8.13 del “Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria” allegato 4/2 al decreto legislativo n. 23 giugno 2011 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 5 maggio 2009, n. 42, così come corretto e integrato dal Decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

EVIDENZIATO che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile di settore dichiara, nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

VISTA la legge 127/1997, recepita dalla legge regionale 7 settembre 1998, n. 23, in cui si evidenzia che l'espletamento degli atti di gestione compete ai dirigenti e funzionari apicali;

VISTA la deliberazione della Giunta municipale n.36 del 14 aprile 2022, con la quale si è proceduto alla Riorganizzazione della macrostruttura organizzativa dell'Ente e all'approvazione del funzionigramma e

successiva di parziale modifica n. 151 del 26 settembre 2025;

VISTA la determinazione sindacale n. 297 del 9 maggio 2022 di conferimento incarico alla dott.ssa Maria Grazia Minnuto quale responsabile di posizione organizzativa del Settore 2 "Affari finanziari e tributi" e successiva di conferma n. 513 del 20 giugno 2025;

VISTA la delibera del Commissario straordinario in funzione i Consiglio comunale n. 32 del 6 agosto 2021 di ricorso alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale ai sensi degli articoli 234 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la delibera del Consiglio comunale n. 7 del 7 marzo 2022 con la quale veniva approvato il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale 2022-2036, ai sensi degli articoli 243 bis e seguenti del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il vigente Regolamento di Contabilità;

VISTO il vigente O.R.EE.LL.;

VISTA la l.r. 15 marzo 1963, n.16 "Ordinamento amministrativo degli enti locali nella Regione siciliana";

VISTA la l.r. 23 dicembre 2000, n. 30 "Norme sull'ordinamento degli enti locali";

VISTO il D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" che, tra le altre cose, reca norme in materia di "ordinamento finanziario e contabile";

VISTO il vigente Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale sull'organizzazione degli Uffici e dei Servizi;

VISTO il vigente Regolamento Comunale di Contabilità;

Tutto ciò premesso e considerato:

DETERMINA

1. di approvare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 della L.R. 7/2019 s.m.i., le motivazioni in fatto e in diritto esplicitate in narrativa e costituenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2. di effettuare, ai sensi dall'art. 175, comma 5 quater, lett. e) del Decreto legislativo n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, le variazioni alle partite di giro come da prospetto riportato in allegato, per formarne parte integrante e sostanziale;

3. di dare atto, altresì:

- che in applicazione della Sezione-PIAO Piano triennale 2026-2028 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con deliberazione di Giunta municipale n. 10 del 27 gennaio 2026, con la sottoscrizione del presente atto, il Responsabile di settore dichiara, nei propri confronti, che non sussistono conflitti di interesse, anche potenziali, in relazione all'oggetto della presente determinazione;

- della regolarità tecnica della presente determinazione, ai sensi dell'art.147-bis del decreto legislativo n.267/2000, evidenziando che la sottoscrizione da parte del Responsabile del Settore della stessa costituisce formale rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa;

- che il presente provvedimento verrà pubblicato all'albo Pretorio nonché alla scadenza dei termini di legge sul sito istituzionale dell'ente in "Amministrazione Trasparente" sezione provvedimenti dirigenti amministrativi, ai sensi dell'art.23 del decreto legislativo n.33/2013;

- che, ai sensi dell'art.3, comma 4, della legge 7 agosto, n. 241 e successive modifiche, avverso il presente provvedimento è ammesso al ricorso:

^ giurisdizionale al T.A.R. Di Palermo ai sensi degli artt. 7 e 29 del decreto legislativo 2 luglio 2010 n. 104 "Attuazione dell'art. 44 della legge 18 giugno 2009, n.69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo, Allegato 1.Codice del processo amministrativo "entro il termine di 60 giorni da quello in cui l'interessato ne abbia ricevuta la notifica o ne abbia comunque avuta piena conoscenza";

^ straordinario al Presidente della Regione siciliana per motivi di legittimità entro 120 giorni decorrenti dalla notifica, ai sensi dell' art.23 dello Statuto della Regione siciliana.

Alia, 03 agosto 2026

IL RESPONSABILE DEL SETTORE 2 <i>Dott.ssa Maria Grazia Minnuto</i>

Pareri espressi sulla proposta ai sensi degli artt. 49 e 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
Parere in ordine alla REGOLARITA' CONTABILE **Favorevole**
Alia, 03-08-2026

Il Responsabile del Settore Economico Finanziario
Dott.ssa MINNUTO MARIA GRAZIA

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.